

**Testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del  
Regolamento Consiglio Comunale**

**Allegato 1) mecc. 2013 02281/017**



CITTA' DI TORINO

**Regolamento di Polizia Urbana**

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo coordinato (le modificazioni e integrazioni sono indicate in carattere grassetto e corsivo)</b>
<b>INDICE</b>	<b>INDICE</b>
<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b>
Articolo 1 Finalità	Articolo 1 Finalità
Articolo 2 Oggetto e applicazione	Articolo 2 Oggetto e applicazione
Articolo 3 Definizioni	Articolo 3 Definizioni
Articolo 4 Concessioni e autorizzazioni	Articolo 4 Concessioni e autorizzazioni
Articolo 5 Vigilanza	Articolo 5 Vigilanza
Articolo 6 Sanzioni	Articolo 6 Sanzioni
Articolo 6 bis Ottemperanza	Articolo 6 bis Ottemperanza
<b>TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO</b>	<b>TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO</b>
<b>Sezione I - disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale</b>	<b>Sezione I - disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale</b>
Articolo 7 Comportamenti vietati	Articolo 7 Comportamenti vietati
Articolo 8 Altre attività vietate	Articolo 8 Altre attività vietate
	<b><i>Articolo 8 bis Vendita e detenzione di bevande in contenitori di vetro o metallo</i></b>
Articolo 9 Nettezza del suolo e dell'abitato	Articolo 9 Nettezza del suolo e dell'abitato
Articolo 10 Rifiuti	Articolo 10 Rifiuti
Articolo 10 bis Divieto di distribuzione di sacchetti non biodegradabili per l'asporto delle merci	Articolo 10 bis Divieto di distribuzione di sacchetti non biodegradabili per l'asporto delle merci
Articolo 11 Sgombero neve	Articolo 11 Sgombero neve
<b>Sezione II - Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale</b>	<b>Sezione II - Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale</b>

<p>Articolo 12 Manutenzione delle facciate degli edifici</p> <p>Articolo 13 Tende su facciate di edifici</p> <p>Articolo 13 bis Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici</p> <p>Articolo 13 ter Criteri di sicurezza per l'installazione di impianti di g.p.l. per uso domestico e per l'esercizio di depositi di gas combustibile</p> <p>Articolo 14 Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale</p> <p><b>Sezione III - Disposizioni particolari di salvaguardia del verde</b></p> <p>Articolo 15 Divieti</p> <p>Articolo 16 Attività particolari consentite in parchi pubblici</p> <p>Articolo 17 Disposizioni sul verde privato</p> <p><b>TITOLO III - MESTIERI E ATTIVITA' DI STRADA</b></p> <p>Articolo 18 Disposizioni generali</p> <p>Articolo 19 Attività di servizio</p> <p>Articolo 20 Commercio itinerante</p> <p>Articolo 21 Vendita o somministrazione con concessione di posteggio fuori area mercatale e vendita di prodotti stagionali</p> <p>Articolo 22 Operatori del proprio ingegno</p> <p>Articolo 23 Attività economiche occasionali non professionali</p> <p>Articolo 24 Attività artistiche di strada</p> <p>Articoli 25 - 35 [soppressi]</p> <p><b>TITOLO IV - SULLE ACQUE INTERNE</b></p> <p><b>Sezione I - Disposizioni sulla balneazione e sulla navigazione</b></p> <p>Articolo 36 Balneazione</p> <p>Articolo 37 Navigazione fluviale</p> <p>Articolo 38 Modelli navali</p> <p><b>Sezione II - Disposizioni sulla attività di noleggio imbarcazioni</b></p>	<p>Articolo 12 Manutenzione delle facciate degli edifici</p> <p>Articolo 13 Tende su facciate di edifici</p> <p>Articolo 13 bis Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici</p> <p>Articolo 13 ter Criteri di sicurezza per l'installazione di impianti di g.p.l. per uso domestico e per l'esercizio di depositi di gas combustibile</p> <p>Articolo 14 Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale</p> <p><b>Sezione III - Disposizioni particolari di salvaguardia del verde</b></p> <p>Articolo 15 Divieti</p> <p>Articolo 16 Attività particolari consentite in parchi pubblici</p> <p>Articolo 17 Disposizioni sul verde privato</p> <p><b>TITOLO III - MESTIERI E ATTIVITA' DI STRADA</b></p> <p>Articolo 18 Disposizioni generali</p> <p>Articolo 19 Attività di servizio</p> <p>Articolo 20 Commercio itinerante</p> <p>Articolo 21 Vendita o somministrazione con concessione di posteggio fuori area mercatale e vendita di prodotti stagionali</p> <p>Articolo 22 Operatori del proprio ingegno</p> <p>Articolo 23 Attività economiche occasionali non professionali</p> <p>Articolo 24 Attività artistiche di strada</p> <p>Articoli 25 - 35 [soppressi]</p> <p><b>TITOLO IV - SULLE ACQUE INTERNE</b></p> <p><b>Sezione I - Disposizioni sulla balneazione e sulla navigazione</b></p> <p>Articolo 36 Balneazione</p> <p>Articolo 37 Navigazione fluviale</p> <p>Articolo 38 Modelli navali</p> <p><b>Sezione II - Disposizioni sulla attività di noleggio imbarcazioni</b></p>
---	---

<p>Articolo 39 Noleggio di imbarcazioni a remi</p> <p>Articolo 40 Licenza comunale per l'esercizio del noleggio</p> <p>Articolo 41 Prescrizioni di esercizio</p> <p><b>TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA</b></p> <p>Articolo 42 Disposizioni generali</p> <p>Articolo 43 Lavoro notturno</p> <p>Articolo 44 Spettacoli e trattenimenti</p> <p>Articolo 45 Circoli privati</p> <p>Articolo 45 bis Servizi di pubblico interesse</p> <p>Articolo 46 Abitazioni private</p> <p>Articolo 47 Strumenti musicali</p> <p>Articolo 48 Dispositivi acustici antifurto</p> <p>Articolo 48 bis - Emissioni sonore prodotte da veicoli a motore</p> <p>Articolo 48 ter - Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici</p> <p><b>TITOLO VI - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI</b></p> <p>Articolo 49 Tutela degli animali domestici</p> <p>Articolo 50 Protezione della fauna selvatica</p> <p>Articolo 51 Divieti specifici</p> <p>Articolo 52 Animali molesti</p> <p>Articolo 53 Mantenimento dei cani</p> <p>Articolo 54 Trasporto di animali su mezzi pubblici</p> <p>Articolo 55 Animali liberi</p> <p><b>TITOLO VII - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI</b></p> <p>Articolo 56 Esposizione dei prezzi</p> <p>Articolo 57 Servizi igienici</p> <p>Articolo 58 Amministrazione degli</p>	<p>Articolo 39 Noleggio di imbarcazioni a remi</p> <p>Articolo 40 Licenza comunale per l'esercizio del noleggio</p> <p>Articolo 41 Prescrizioni di esercizio</p> <p><b>TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA</b></p> <p>Articolo 42 Disposizioni generali</p> <p>Articolo 43 Lavoro notturno</p> <p><b>Articolo 44 Tutela della tranquillità pubblica</b></p> <p><b>Articolo 44 bis Tutela della convivenza civile</b></p> <p>Articolo 45 Circoli privati</p> <p>Articolo 45 bis Servizi di pubblico interesse</p> <p>Articolo 46 Abitazioni private</p> <p>Articolo 47 Strumenti musicali</p> <p>Articolo 48 Dispositivi acustici antifurto</p> <p>Articolo 48 bis - Emissioni sonore prodotte da veicoli a motore</p> <p>Articolo 48 ter - Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici</p> <p><b>TITOLO VI - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI</b></p> <p>Articolo 49 Tutela degli animali domestici</p> <p>Articolo 50 Protezione della fauna selvatica</p> <p>Articolo 51 Divieti specifici</p> <p>Articolo 52 Animali molesti</p> <p>Articolo 53 Mantenimento dei cani</p> <p>Articolo 54 Trasporto di animali su mezzi pubblici</p> <p>Articolo 55 Animali liberi</p> <p><b>TITOLO VII - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI</b></p> <p>Articolo 56 Esposizione dei prezzi</p> <p>Articolo 57 Servizi igienici</p> <p>Articolo 58 Amministrazione degli</p>
--	--

<p>stabili</p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLI VII BIS - LA RICOMPOSIZIONE DEI CONFLITTI</b></p> <p>Articolo 58 bis      Disposizioni generali Articolo 58 ter      Accordi e patti</p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI</b></p> <p>Articolo 59            Competenze decentrate Articolo 60            Disposizioni transitorie Articolo 61            Abrogazioni</p> <p style="text-align: center;">* * * * *</p> <p style="text-align: center;"><i>omissis...</i></p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO</b></p> <p><b>Sezione I - disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale</b></p> <p style="text-align: center;"><i>omissis...</i></p>	<p>stabili</p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLI VII BIS - LA RICOMPOSIZIONE DEI CONFLITTI</b></p> <p>Articolo 58 bis      Disposizioni generali Articolo 58 ter      Accordi e patti</p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI</b></p> <p>Articolo 59            Competenze decentrate Articolo 60            Disposizioni transitorie Articolo 61            Abrogazioni</p> <p style="text-align: center;">* * * * *</p> <p style="text-align: center;"><i>omissis...</i></p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO</b></p> <p><b>Sezione I - disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale</b></p> <p style="text-align: center;"><i>omissis...</i></p> <p><b>Articolo 8 bis - Vendita e detenzione di bevande in contenitori di vetro o metallo.</b></p> <p><b>1. Ai titolari ed ai gestori di attività commerciali al dettaglio, su aree private, esercitate in sede fissa - ivi comprese quelle di vendita esercitata esclusivamente mediante apparecchi automatici - e su aree pubbliche è fatto divieto di vendere, per asporto o consumo sul posto, o cedere a terzi a qualsiasi titolo, bevande di qualsunque specie, racchiuse in contenitori di vetro o metallo, dalle ore 23,00 alle ore 07,00 del giorno successivo. Agli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa specializzati nella vendita di bevande è consentito lo smercio dei prodotti di cui al precedente primo periodo sempreché siano, a loro volta, racchiusi in apposita confezione.</b></p>
--	---

**2. Ai titolari ed ai gestori di circoli od associazioni private abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande o al commercio al dettaglio di beni - o ad entrambe le suddette attività - nei confronti dei soli soci è fatto divieto di vendere o cedere per asporto, a qualsiasi titolo, bevande contenute nei recipienti di cui al comma che precede, dalle ore 23,00 alle ore 07,00 del giorno successivo.**

**3. Ai titolari di attività artigianali abilitati alla vendita di beni alimentari di produzione propria è fatto divieto di vendere per asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande confezionate nei modi sopraindicati dalle ore 23,00 alle ore 07,00 del giorno successivo; agli stessi è consentita la vendita delle bevande di cui trattasi sempreché essa avvenga, contestualmente alla vendita dei beni alimentari di produzione propria, per il consumo immediato sul posto, che deve essere effettuato all'interno dei locali.**

**4. Ai titolari ed ai gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è fatto divieto di vendere per asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande in contenitori di vetro o di metallo dalle ore 23,00 alle ore 07,00 del giorno successivo; agli stessi è consentita, nella fascia oraria summenzionata, la somministrazione di bevande nei suddetti contenitori esclusivamente all'interno dei propri locali e delle aree di cui abbiano la disponibilità in forza di titolo idoneo. A tal fine, i titolari o i gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto.**

**5. Dalle ore 23,00 alle ore 07,00 del giorno successivo è vietata la detenzione per il consumo, in luogo pubblico o ad uso pubblico, di bevande in contenitori di vetro - quali, *esemplificativamente:* bottiglie, bicchieri, calici - o metallo. In deroga al suddetto divieto, è**

<p style="text-align: center;"><i>omissis...</i></p>	<p><i>consentita la detenzione di bevande, contenute esclusivamente in bottiglia, nelle località ove si svolgono le manifestazioni in piazza del "capodanno" e nelle strade che ad esse adducono, semprechè dette manifestazioni siano state preventivamente - e comunque entro e non oltre il 30 dicembre - comunicate al Comune a cura degli organizzatori. È fatta salva, con ordinanza del Sindaco, l'individuazione di ulteriori deroghe. 6.E' facoltà della Giunta Comunale, con propria deliberazione, assunta - previa informazione alla competente Commissione Consiliare - anche su segnalazione degli organi di Polizia, modificare l'arco temporale di applicazione dei divieti previsti dai precedenti commi del presente articolo, al fine di contemperare le peculiarità di specifiche zone cittadine con l'esigenza di preservare l'incolumità pubblica. La modificazione del periodo di operatività del divieto può, altresì, essere diversificata a seconda delle categorie di operatori previsti nei commi che precedono.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>omissis...</i></p>
<p><b>Sezione II - Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale</b></p>	<p><b>Sezione II - Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale</b></p>
<p style="text-align: center;"><i>omissis...</i></p> <p><b>Articolo 14 - Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. omissis</li> <li>2. omissis</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><i>omissis...</i></p> <p><b>Articolo 14 - Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. omissis</li> <li>2. omissis</li> </ol> <p><b>2.bis Sono altresì esclusi dal divieto di cui al comma 1, lettera a), gli operatori commerciali su area pubblica di prodotti alimentari esercenti l'attività a mezzo di veicoli ad emissioni zero per i quali rimane interdetto l'esercizio dell'attività solamente in piazza Carlo Felice, piazza Solferino e nella zona delimitata da piazza Emanuele</b></p>

<p>3. omissis</p>	<p><b>Filiberto lato SUD, carreggiata di collegamento tra piazza Emanuele Filiberto e piazza della Repubblica lato SUD-EST; lato OVEST del Settore SUD-OVEST di piazza della Repubblica; lati OVEST, SUD ed EST del Settore SUD di piazza della Repubblica; lato EST del Settore SUD-EST di piazza della Repubblica; via Egidi lato OVEST; via della Basilica lato SUD; via Porta Palatina lato OVEST; via IV Marzo lato SUD; piazza San Giovanni lato SUD, prolungamento di via XX Settembre lato EST sulla piazza San Giovanni; via XX Settembre lato EST; corso Regina Margherita lato SUD; viale Primo Maggio lato SUD; viale Partigiani lato EST; corso San Maurizio lato SUD/OVEST; via Rossini lato OVEST; via Verdi lato NORD; via Fratelli Vasco lato OVEST; via San Francesco da Paola lato OVEST; via Maria Vittoria lato NORD; via Lagrange lato OVEST; via Giolitti lato SUD; via Carlo Alberto lato OVEST; piazzetta degli Angeli lati OVEST e SUD; via Carlo Alberto lato OVEST; via Mazzini lato NORD; via Lagrange lato OVEST; via Gramsci lato SUD; via Roma lato EST; piazza Carlo Felice lati NORD, NORD/OVEST e OVEST; piazza Paleocapa lato NORD; via XX Settembre lato EST; corso Matteotti lato NORD; via Don Minzoni lato EST; via Biancamano lati SUD, EST e NORD; via Don Minzoni lato EST; via Arcivescovado lato NORD; via San Francesco d'Assisi lato EST; via Lascaris lato NORD; piazza Solferino lato EST; via Santa Teresa lato NORD; piazza Solferino lato NORD; via Cernaia lato NORD; corso Siccardi lato EST; piazza Arbarello lati EST e NORD; via della Consolata lato EST; piazza Savoia lati SUD, EST e NORD; via della Consolata lato EST; via San Domenico lato SUD; via della Consolata lato EST; via Santa Chiara lato SUD; via delle Orfane lato EST.</b></p> <p>3. omissis</p>
-------------------	--

<p>4. omissis 5. omissis 6. omissis</p>	<p>4. omissis 5. omissis 6. omissis</p>
<p style="text-align: center;"><i>omissis...</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>omissis...</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO III - MESTIERI ED ATTIVITA' DI STRADA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO III - MESTIERI ED ATTIVITA' DI STRADA</b></p>
<p style="text-align: center;"><i>omissis...</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>omissis...</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 20 - Commercio itinerante</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 20 - Commercio itinerante</b></p>
<p>1. omissis 2. omissis 3. omissis 4. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie.</p>	<p>1. omissis 2. omissis 3. omissis <b>4. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 100 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie. Per gli operatori commerciali su area pubblica di prodotti alimentari esercenti l'attività a mezzo di veicoli ad emissioni zero la distanza è ridotta a metri 30.</b></p>
<p>5. omissis 6. omissis</p>	<p>5. omissis 6. omissis</p>
<p style="text-align: center;"><i>omissis... "</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>omissis... "</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA</b></p>
<p style="text-align: center;"><i>omissis...</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>omissis...</i></p>
<p>Articolo 44                      Spettacoli                      e trattenimenti</p>	<p><b>Articolo 44 - Tutela della tranquillità pubblica</b></p>
<p>1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei</p>	<p><b>1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali nonché nel regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, è fatto divieto a chiunque di turbare la tranquillità pubblica. In particolare: a) nelle piazze, nelle strade o in altri spazi pubblici, ad uso pubblico o</b></p>

<p>quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8.</p> <p>2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.</p> <p>3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.</p>	<p><b>aperti al pubblico, è vietato emettere grida, schiamazzi o altri rumori tali da arrecare disturbo o molestia;</b></p> <p><b>b) nei luoghi di cui alla precedente lettera a) è vietato l'uso di qualsiasi strumento idoneo a produrre o diffondere musica o altri suoni dalle ore 23,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e, in qualsiasi orario, di utilizzare impianti di amplificazione ed i relativi diffusori, salva, in ogni caso, l'autorizzazione del Comune.</b></p> <p><b>2. Gli esercenti il commercio al dettaglio e le attività artigianali, di servizio, di somministrazione di alimenti e bevande, ivi comprese quelle svolte nei circoli privati, nonché i titolari di licenze per dare spettacoli o trattenimenti pubblici hanno l'obbligo di adottare misure volte a contenere i fenomeni di degrado e di disturbo alla tranquillità pubblica. Alle autorizzazioni ed alle licenze di polizia per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo sono apposte le prescrizioni previste dai commi 3 e 4 del presente articolo.</b></p> <p><b>3. In particolare, i soggetti di cui al precedente secondo comma adottano gli accorgimenti e le misure, di carattere strutturale e funzionale, affinché sia evitata, dalle ore 23,00 alle ore 07,00 del giorno successivo, la propagazione di suoni e rumori che sia udibile ad una distanza di almeno 15 metri dai locali nei quali si svolge l'attività.</b></p> <p><b>4. I soggetti di cui al precedente comma secondo hanno altresì l'obbligo di:</b></p> <p><b>a) sensibilizzare gli avventori affinché all'uscita dei propri locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla tranquillità pubblica e privata nonché all'igiene ed al decoro degli spazi pubblici;</b></p> <p><b>b) esporre, all'interno ed all'esterno del locale, appositi cartelli informativi circa l'entità delle</b></p>
---	---

	<p><i>sanzioni previste a carico di chi disturba la quiete pubblica, viola le norme poste a tutela dell'igiene o consuma alimenti o bevande, in orario non consentito, all'esterno dei locali o degli spazi di pertinenza. Il Comune predispose le formule di avvertimento che il gestore è tenuto a riportare, in modo chiaro e ben leggibile, sui cartelli di cui al precedente periodo.</i></p> <p><i>5. La ripetizione, nel periodo di 6 mesi, della violazione, accertata con provvedimento esecutivo, per l'inosservanza dei precetti di cui ai precedenti commi del presente articolo può concorrere a configurare l'abuso del titolo previsto dall'articolo 10, R.D. n. 773/1931, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ai fini della sospensione dell'autorizzazione, o dell'atto equivalente, di cui sia in possesso il titolare del pubblico esercizio. Nei casi più gravi, può esserne disposta la revoca.</i></p> <p><b>Articolo 44 bis - Tutela della convivenza civile</b></p> <p><i>1. Gli esercenti il commercio al dettaglio e le attività artigianali, di servizio, di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresa quella svolta nei circoli privati, nonché i titolari di licenze per dare spettacoli o trattenimenti pubblici debbono svolgere le rispettive attività con modalità atte ad evitare, all'interno o in prossimità dei relativi locali, assembramenti di avventori che arrechino forte disturbo all'altrui riposo e tranquillità, che impediscano o ostacolino la libera fruibilità degli spazi pubblici o che compromettano l'igiene ed il decoro della Città.</i></p> <p><i>2. Costituiscono modalità idonee ad assolvere al precetto di cui al precedente comma primo:</i></p> <p><i>a) l'adozione delle cautele volte a circoscrivere e contenere l'accesso e</i></p>
--	---

*l'uscita indiscriminati delle persone nel e dal locale, tra cui le azioni atte ad evitare, anche mediante sistemi automatici, che le porte d'ingresso restino aperte, fermo restando il rispetto del decreto del Ministero dell'Interno 17 dicembre 1992, n. 564;*  
*b) l'opera di invito e di dissuasione degli avventori dal persistere nei comportamenti pregiudizievoli menzionati nel primo comma del presente articolo;*  
*c) la collaborazione con le forze dell'ordine eventualmente intervenute;*  
*d) l'interruzione dell'attività nelle aree, esterne al locale, di cui l'esercente abbia la disponibilità in forza di un titolo idoneo, nel caso in cui, nonostante l'adozione delle cautele di cui alle precedenti lettere del presente comma, si verificassero gli eventi descritti nel primo comma del presente articolo.*

*3. Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande costituiscono ulteriori modalità idonee ad evitare i fenomeni di cui al precedente primo comma del presente articolo, conformemente al regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di somministrazione:*

*a) la concreta prestazione del servizio assistito ai fini della consumazione dei prodotti somministrati;*  
*b) l'utilizzazione di locali attrezzati per la somministrazione degli alimenti e delle bevande.*

*4. E' facoltà della giunta comunale, con propria deliberazione, individuare le categorie di esercenti di cui al precedente primo comma, che operino in zone determinate della città, tenute, mediante addetti all'assistenza alla clientela, adeguatamente identificabili, a:*

*a) invitare gli avventori a cessare eventuali comportamenti pregiudizievoli dei beni tutelati dal primo comma del presente articolo;*  
*b) concorrere, nei limiti delle proprie attribuzioni, al mantenimento di*

	<p><i>condizioni consone alla convivenza civile all'interno del locale e nelle aree esterne di cui abbiano la disponibilità in forza di titolo idoneo, nonché nelle adiacenze del locale medesimo.</i></p> <p><i>5. La violazione dei precedenti commi del presente articolo, accertata con provvedimento esecutivo, può concorrere a configurare l'abuso del titolo previsto dall'articolo 10, R.D. n. 773/1931, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ai fini della sospensione dell'autorizzazione, o dell'atto equivalente, di cui sia in possesso il titolare del pubblico esercizio. Nei casi più gravi, può esserne disposta la revoca.</i></p>
--	---